



Publicato il 19 aprile 2018

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIREZIONE GENERALE

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8 DI DATA 19 Marzo 2018**

#### **OGGETTO:**

Autorizzazione all'espletamento di una trattativa privata previo confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio unico di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 2018. Codice CIG 7402166C9C

Premesso che spetta all'amministrazione provinciale provvedere all'organizzazione delle operazioni concernenti lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, concernente "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia" e visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, il quale dispone: "Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale e del nuovo Presidente della Provincia sono indette dal Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura.

Accertato, quindi, che la data per lo svolgimento delle elezioni in parola deve essere individuata, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, nell'arco temporale considerato, intercorrente tra domenica 30 settembre 2018 e domenica 4 novembre 2018 comprese.

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere all'affidamento del servizio unico di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per le attività connesse allo svolgimento delle suddette elezioni provinciali, come specificato nel capitolato speciale e nel suo all'allegato 1, che formano parte integrante della presente determinazione.

Dato atto che la mancata suddivisione del presente appalto in lotti è motivata, oltre che dalla convenienza economica ragionevolmente insita nell'unificazione del servizio e peraltro confermata dall'esperienza pregressa, dalla necessità di mantenere una logica consequenzialità e conoscenza delle varie fasi di lavoro.

Accertata, conseguentemente, la sussistenza delle condizioni per l'affidamento del servizio in questione mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali e del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. recante il "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", in considerazione del valore del contratto per la fornitura dell'intero servizio, valore rientrante nel limite massimo per il ricorso alla trattativa privata a norma del medesimo art. 21 della citata legge provinciale n. 23 del 1990, pari a euro 163.800,00, al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:

- euro 140.000,00 quale importo del servizio relativo al primo turno di votazione;
- euro 23.800,00 quale importo relativo all'eventuale turno di ballottaggio, quantificato in misura fissa nel 17 per cento della spesa relativa al primo turno di votazione (art. 14 dell'allegato capitolato).

Posto che, essendo presente sul Mercato elettronico della Provincia – MEPAT, il bando di abilitazione "Servizi tipografici e stampati in genere", è necessario esperire il confronto concorrenziale, a cura di APAC, tra soggetti specializzati nel settore, individuati fra gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico medesimo.

Stabilito che i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, sono i seguenti:

- l'impresa deve aver effettuato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data d'invio della lettera d'invito, forniture di servizi tipografici e stampati in genere, di importo complessivo almeno pari a Euro 280.000,00;
- l'impresa dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al servizio richiesto;

- l'impresa deve essere in possesso di una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente. La stessa dovrà rispettare altresì gli altri criteri ambientali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 (“*Criteri di Green Public Procurement*”), allegato O (acquisizione dei servizi di stampa).

Precisato che trattasi di un appalto ove l'incidenza del costo della manodopera è inferiore al 50% e l'attività si qualifica in termini di standardizzazione, con parametri qualitativi fissati dalla norma e che l'affidamento potrà quindi avvenire utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016 e s.m.. Nella presente procedura tale scelta è, in particolare, giustificata dal fatto che il capitolato speciale ed il relativo allegato 1 individuano con precisione l'oggetto del servizio e pertanto non risulta possibile la presentazione di offerte qualitativamente migliorative, né con riguardo alla tempistica, né in relazione alle caratteristiche di svolgimento del servizio medesimo.

Precisato, per quanto riguarda l'eventuale applicazione della disposizione recata dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che in relazione alla natura dell'oggetto della presente procedura, unitamente alla prevedibile esiguità del personale necessario alla sua esecuzione, si ritiene di non dar seguito a richieste di dotazioni di personale svantaggiato, ulteriori rispetto a quelle eventuali già stabilite per legge.

Dato atto, inoltre, che nell'acquisizione del servizio oggetto del presente provvedimento, in particolare in virtù delle disposizioni di cui al capitolato allegato, risultano rispettati i criteri ambientali di cui all'allegato “O” della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 41 di data 20 gennaio 2012.

Dato atto, altresì, che agli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con l'aggiudicatario del servizio e ai necessari accertamenti di legge provvederà l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti, che alla stipula del contratto per la Provincia provvederà il Direttore generale o il suo sostituto e che lo stesso Direttore generale viene contestualmente individuato quale Responsabile unico del procedimento.

Ritenuto opportuno autorizzare l'affidamento dell'incarico di cui trattasi nelle more della stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio, dovendo garantire l'effettuazione delle elezioni alla data fissata.

Visto l'articolo 86 della citata legge provinciale n. 2 del 2003, in base al quale le spese per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico del bilancio provinciale.

Visto il codice CIG 7402166C9C relativo al contratto oggetto di questo provvedimento, attribuito ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### IL DIRETTORE GENERALE

- viste le disposizioni citate in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- visto l'art. 56, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2 e considerata l'esigibilità della spesa nell'anno 2018;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l'affidamento del servizio unico di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale occorrente per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e del Consiglio provinciale prevista per l'autunno 2018, mediante l'indizione di una trattativa privata sul MEPAT, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali e relativo regolamento di attuazione, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, per l'importo complessivo a base d'asta pari a Euro 163.800,00, al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:
  - euro 140.000,00, (più IVA al 22% pari ad euro 30.800,00 e quindi per l'importo complessivo di euro 170.800,00) quale importo del servizio relativo al primo turno di votazione;
  - euro 23.800,00, (più IVA al 22% pari ad euro 5.236,00 e quindi per l'importo complessivo di euro 29.036,00) quale importo relativo all'eventuale turno di ballottaggio, quantificato in misura fissa nel 17 per cento della spesa relativa al primo turno di votazione (art. 14 dell'allegato capitolato);
2. di approvare, con riferimento al confronto concorrenziale indicato al punto 1, il capitolato speciale e l'allegato n. 1 al capitolato medesimo che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto dell'osservanza delle disposizioni in materia di acquisti verdi di cui all'allegato "O" (acquisizione dei servizi di stampa) della deliberazione della Giunta provinciale n. 41 di data 20 gennaio 2012 ("*Criteri di Green Public Procurement*");
4. di dare atto che lo scrivente Direttore generale, individuato quale Responsabile unico del procedimento, o il suo sostituto, provvederà alla stipula del relativo contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 39 ter, comma 1bis, della legge provinciale n. 23 del 1990;
5. di demandare all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – Servizio Contratti e centrale acquisti, gli adempimenti preordinati alla stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria a seguito dell'esperimento del confronto concorrenziale;
6. di autorizzare l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, anche nelle more della stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio, dovendo garantire l'effettuazione delle elezioni alla data fissata;
7. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg;
8. di prenotare la somma complessiva di euro 199.836,00.= derivante dal presente provvedimento sul capitolo 906020 dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, coerentemente con l'esigibilità della spesa.

## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 capitolato speciale

002 allegato 1 al capitolato speciale

IL DIRETTORE GENERALE  
Paolo Nicoletti

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Parte amministrativa con specifiche tecniche -  
RELATIVO AL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E  
CONSEGNA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO  
PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DELL'ANNO 2018  
CIG 7402166C9C**

**ART. 1**

***Oggetto del servizio***

1. Il servizio ha per oggetto la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali occorrenti per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia autonoma di Trento, che sarà indetta dalla medesima Provincia in una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio di legislatura, presumibilmente per domenica 21 ottobre 2018, nonché, nel caso in cui lo renda necessario l'esito del primo turno di votazione, per il turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia.
2. Il servizio è **UNICO**. La descrizione del materiale - compreso il materiale per l'eventuale turno di ballottaggio - è riportata nell'allegato 1 (capitolato speciale d'appalto – parte tecnica) al presente capitolato speciale del quale forma parte integrante.
3. I termini per la predisposizione, la stampa, il confezionamento, la consegna dei materiali sono vincolanti per l'appaltatore e non sarà ammesso ritardo, per alcun motivo, compreso lo sciopero. I termini temporali indicati nell'allegato 1 sono stati calcolati ipotizzando che le elezioni provinciali siano indette per **domenica 21 ottobre 2018**; tali termini potranno essere modificati qualora la consultazione fosse fissata in altra data. Nell'ipotesi di ballottaggio i termini per le relative forniture verranno comunicati all'occorrenza.
4. I quantitativi dei materiali di cui all'allegato 1 sono suscettibili di aumento o diminuzione ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, in base all'effettivo numero degli elettori e alle esigenze del servizio che si dovessero verificare.
5. I quantitativi esatti dei materiali da consegnare alla Provincia per il primo turno e per l'eventuale ballottaggio saranno tempestivamente comunicati all'appaltatore del servizio a cura della Provincia medesima.
6. Per le sezioni elettorali situate nei comuni ove sono insediati i gruppi linguistici ladino, mocheno e cimbri (Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Sen Jan di Fassa – Sen Jan, Soraga - Soraga; Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol; Luserna - Lusern) il materiale elettorale dovrà essere predisposto e stampato secondo le indicazioni e le quantità fornite dalla Provincia rispettivamente per ciascun gruppo linguistico.

## **ART. 2**

### ***Descrizione del servizio***

1. Il servizio comprende:
  - a) la predisposizione, nel testo definitivo, di tutto il materiale specificato nell'allegato 1) al presente capitolato, secondo le modalità contenute nell'articolo 3;
  - b) la stampa del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 4 e nell'allegato 1;
  - c) il confezionamento del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 5 e nell'allegato 1;
  - d) la consegna del materiale indicato alla lettera a), secondo le modalità riportate nell'articolo 6 e nell'allegato 1;
  - e) la predisposizione, la stampa, il confezionamento e la consegna dei materiali necessari nel caso dell'eventuale turno di ballottaggio.

## **ART. 3**

### ***Modalità di predisposizione del materiale***

1. La Provincia esibisce ai partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto un campione di ogni modello e del materiale oggetto di acquisto. I partecipanti ne prendono obbligatoriamente visione ai fini della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.
2. L'appaltatore è tenuto a predisporre il materiale attenendosi puntualmente ai modelli forniti dalla Provincia, avendo le specifiche tecniche rappresentate nell'allegato 1 al presente capitolato carattere meramente indicativo. I modelli non possono essere modificati senza il previo consenso della Provincia. Per una più agevole impostazione del lavoro, la Provincia si riserva la facoltà di fornire all'appaltatore il formato word di alcuni modelli utilizzati nella precedente tornata elettorale.
3. Il modello esibito, si ribadisce, prevale sulle specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente capitolato.
4. L'appaltatore è tenuto a fornire anche il formato digitale, sia word che pdf, nonché il formato grafico aperto InDesign, o compatibili, dei modelli che la stazione appaltante richiede, nel testo definitivo.
5. I contrassegni di lista devono essere:
  - 3.a. riprodotti secondo i colori originali dei contrassegni ammessi dall'Ufficio centrale circoscrizionale e nelle dimensioni che saranno di volta in volta comunicate dalla stazione appaltante;
  - 3.b. riprodotti e trasmessi alla stazione appaltante nel seguente formato elettronico: formato GIF, qualità adatta al web, con sfondo esterno al contrassegno trasparente e dimensione 42x42 pixel.
6. I materiali per i quali è prevista la stampa in lingua italiana, ladina, mochena, cimbra e tedesca devono essere stampati e consegnati secondo le seguenti modalità: in lingua italiana e ladina con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Sen Jan di Fassa – Sen Jan, Soraga – Soraga; in lingua italiana, tedesca e mochena con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Fierozzo - Vlarötz,

Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol; in lingua italiana, tedesca e cimbra con riferimento alla sezione elettorale del comune di Luserna -Lusern; infine, limitatamente ad alcuni modelli, in lingua italiana e tedesca con riferimento alle sezioni elettorali dei comuni di Fierozzo - Vlaröt, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palai en Bersntol e Luserna - Lusern.

#### ART. 4

##### *Caratteristiche e modalità di stampa*

1. Prima di procedere con la stampa del materiale specificato nell'allegato 1, l'appaltatore è tenuto a presentare una bozza per ogni modello proposto, ai fini della approvazione da parte della stazione appaltante, secondo quanto prescritto al comma 7 di questo articolo. L'approvazione riguarda sia il contenuto, che il tipo e colore della carta utilizzata.
2. Tutti i modelli, **con l'eccezione delle schede di votazione** e delle buste devono essere stampati su carta certificata FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente, apponendo altresì sul prodotto il marchio corrispondente.
3. La carta da utilizzare per le schede di votazione deve avere le seguenti caratteristiche:
  - a) tipo uso mano;
  - b) grammatura al metro quadro: gr. 100;
  - c) priva di imperfezioni di fabbricazione e adatta ad evitare la trasparenza della stampa;
  - d) colore bianco.
4. La carta da utilizzare per le tabelle di scrutinio deve essere di colore avorio.
5. La parte esterna della scheda di votazione deve essere stampata a due colori con un motivo che eviti la trasparenza della stampa. La parte interna della scheda **deve essere stampata a quattro colori**. Il colore deve comunque essere uniforme per tutti i comuni della provincia. I riquadri di testo devono essere stampati in nero, ad eccezione dei contrassegni di lista che devono essere riprodotti nei colori originali, sulla base del formato e delle indicazioni forniti dalla Provincia. Sulla scheda stampata non deve apparire alcuna imperfezione di stampa. La carta e il modello di ogni tipo di scheda devono ottenere il visto di approvazione da parte della Provincia. Di ogni scheda devono, inoltre, essere stampati 300 facsimile in lingua italiana e 50 facsimile in lingua ladina, da consegnare tempestivamente e separatamente alla Provincia.
6. Durante la stampa delle schede di votazione l'appaltatore deve consentire il libero ingresso alla Forza pubblica incaricata della sorveglianza e garantire la possibilità e le migliori condizioni per permetterne lo **stazionamento permanente** nello stabilimento.
7. L'appaltatore è tenuto a procedere alla stampa solo quando la bozza dell'originale ha ottenuto il "visto si stampi" da parte del personale delegato dalla Direzione generale della Provincia. Il controllo delle bozze di tutti i modelli, in dimensioni originali, è effettuato presso la Provincia e la loro trasmissione e restituzione sono a totale carico dell'appaltatore. **Non sono accettate bozze trasmesse tramite fax o posta elettronica.**

#### ART. 5

##### *Modalità di confezionamento*

1. Per "confezionamento" si intende l'approntamento dei pacchi contenenti tutti i materiali, indicati



o forniti direttamente dalla Provincia, necessari per il funzionamento di ogni ufficio elettorale di sezione, sia con riferimento al primo turno di votazione che all'eventuale turno di ballottaggio. Devono essere confezionati tanti pacchi quante sono le sezioni elettorali tenuto conto del tipo di sezione istituita.

Il servizio di confezionamento comprende le seguenti attività:

- accertamento e verifica dei materiali da inserire nei pacchi;
- conteggio e raccolta dell'esatto numero di copie di ogni modello per ciascuna sezione del comune;
- inserimento di tale materiale nel pacco assieme al materiale fornito direttamente dalla Provincia;
- suddivisione dei pacchi confezionati sulla base degli itinerari predisposti dalla Provincia per la consegna a ciascun comune;
- caricamento sugli appositi automezzi.

Il confezionamento deve essere completato in tempo utile per consentire la consegna del materiale e comunque entro il lunedì precedente la data di svolgimento del primo turno di votazione e, nel caso in cui si svolga il turno di ballottaggio, entro il giovedì antecedente la data della votazione. Il luogo dove deve essere effettuato il servizio di confezionamento di cui al presente articolo sarà messo a disposizione dalla Provincia, con onere a proprio carico. Sarà consegnata all'appaltatore la documentazione inerente il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

2. Il confezionamento delle schede deve essere ordinato per sezione, per scorta sezione, per scorta comune e per scorta Provincia, secondo i dati e le indicazioni forniti dalla Provincia. L'etichetta deve riportare l'indicazione del tipo di consultazione, del committente (Provincia autonoma di Trento), del comune, della sezione, del numero delle schede contenute in ogni pacco e, per le schede di scorta, l'indicazione "schede di scorta" e il relativo quantitativo.

3. Le schede stampate devono essere piegate, confezionate in pacchi sigillati ed etichettati e consegnate alla Provincia in data da concordarsi e comunque non oltre il termine indicato nell'allegato 1. I pacchi per le sezioni devono inoltre essere raggruppati per comune di appartenenza.

4. La sigillatura dei pacchi contenenti le schede di votazione è effettuata a carico dell'appaltatore nello stabilimento dove sono stampate le schede da parte, o sotto la diretta sorveglianza, di personale provinciale appositamente incaricato. Le modalità con le quali effettuare la sigillatura devono essere tempestivamente concordate con la Provincia.

## **ART. 6**

### ***Modalità di consegna***

1. La consegna dei materiali deve avvenire rispettando i termini e le modalità che sono specificati per ogni modello nell'allegato 1. Se non altrimenti specificato, il materiale dovrà essere consegnato alla Provincia.

2. La Provincia si riserva di confermare o di modificare i termini di consegna nel momento in cui la data delle elezioni sarà definitivamente fissata. Per sopravvenute circostanze, la Provincia può comunque disporre lo spostamento dei termini di consegna. I termini di consegna del materiale necessario per l'eventuale turno di ballottaggio non indicati nell'allegato 1, sono comunicati dalla

Provincia non appena noti l'esito del primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e la necessità di procedere al secondo turno di votazione.

3. La consegna dei manifesti di convocazione dei comizi, a carico dell'appaltatore, deve essere effettuata tempestivamente in tutti i comuni entro il termine **perentorio** indicato nell'allegato 1.

#### **ART. 7**

##### ***Opzione ballottaggio***

1. La stazione appaltante si riserva l'opzione contrattuale di richiedere, in caso di ballottaggio, la produzione di modelli di cui all'allegato 1 del capitolato contraddistinti con la lettera "B" della colonna 1 "Mod.". L'opzione del ballottaggio verrà comunicata tempestivamente all'appaltatore per allestire la stampa dei modelli, acquisito ovviamente il "visto si stampi" di cui all'art. 4 , comma 7 e ferme le indicazioni temporali stabilite alla colonna 5 "Periodo a disposizione per la stampa e la consegna o la spedizione".

2. I compensi relativi all'opzione in parola sono stabiliti, in via forfettaria, al successivo art. 17 , comma 8.

#### **ART. 8**

##### ***Modalità di esecuzione del servizio: disposizioni comuni***

1. L'appaltatore si impegna a dare piena e tempestiva esecuzione al presente capitolato speciale e a tutte le disposizioni, direttive ed istruzioni di dettaglio che si rendessero necessarie per la predisposizione, la stampa, il controllo delle bozze, il confezionamento, la consegna e la spedizione dei materiali, anche per l'eventuale turno di ballottaggio. La Provincia potrà impartire disposizioni e istruzioni sia prima sia durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la persona individuata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 18 deve presentarsi puntualmente presso la Provincia in orario da concordarsi volta per volta, se necessario e richiesto anche quotidianamente.

2. L'appaltatore si impegna altresì a consentire libero ingresso in tipografia al personale autorizzato dalla Provincia.

3. L'appaltatore è responsabile del materiale utilizzato, dell'esattezza di stampa in conformità alla bozza munita del "visto si stampi", dell'esatta quantità dei modelli contenuti nei pacchi (con particolare cura per le schede di votazione), del regolare confezionamento dei pacchi con l'etichettatura, l'indirizzo e l'indicazione esterna della quantità ed eventualmente della lingua, nonché della regolare e tempestiva consegna o spedizione secondo quanto previsto dall'allegato 1.

4. Il lavoro deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, con obbligo di rifacimento qualora la Provincia lo riscontrasse non rispondente alle esigenze dell'impiego.

5. La stampa delle schede elettorali, dati i termini perentori per l'esecuzione del lavoro e la necessità di verifiche ispettive da tenersi sul luogo di stampa da parte sia della Provincia autonoma di Trento sia delle Forze dell'ordine, di confezionamento e di momentaneo deposito delle medesime, deve essere eseguita in una località raggiungibile in breve dalla stazione appaltante; tale area è fissata nel raggio di 50 km dalla sede della Provincia.

6. Tutti i modelli comunque predisposti e realizzati dall'impresa aggiudicataria rimangono di esclusiva proprietà della Provincia.

7. L'appaltatore garantisce la reperibilità della persona individuata ai sensi dell'articolo 18 e la disponibilità delle apparecchiature il giorno di votazione, quello precedente e quello successivo, anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio.

8. L'appaltatore, nello svolgimento del proprio servizio, applicherà, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del capitolato con riguardo alla stampa delle schede di votazione e delle buste, le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 (*"Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali. Aggiornamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 23 aprile 2010"*) e specificatamente all'allegato O alla stessa (*"Criteri ambientali per l'acquisto di servizio di stampa"*), **secondo cui l'attività di stampa deve essere svolta da impresa in possesso di una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente, la quale rispetterà altresì gli altri criteri ambientali di cui al predetto allegato O.** L'appaltatore deve fornire il prodotto cartaceo stampandolo su carta certificata FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente e apponendo sul prodotto il marchio corrispondente.

9. L'appaltatore dovrà avere la disponibilità della strumentazione necessaria ad assolvere al servizio richiesto.

10. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

11. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

12. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

## ART. 9

### *Segreto d'ufficio ed obbligo di riservatezza*

1. L'appaltatore e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

2. Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'appaltatore al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

4. L'appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

## **ART. 10**

### ***Struttura competente***

1. Con l'espressione "Provincia" utilizzata nel presente capitolato si intende la Direzione generale della Provincia autonoma di Trento.

## **ART. 11**

### ***Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi***

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*";
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- h) le norme del codice civile;
- i) i Decreti CAM - criteri ambientali minimi - ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 50/2016. Deliberazione della Giunta provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 - Allegato - lettera O) Criteri ambientali per l'acquisto di servizio di stampa.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **ART. 12**

### ***Documenti che fanno parte del contratto***

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:
  - il presente capitolato speciale (parte amministrativa), nonché l'allegato 1 (parte tecnica) che ne forma parte integrante;
  - l'offerta dell'impresa aggiudicataria;
  - il DUVRI.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 13**

### ***Durata del contratto***

1. Il contratto avrà durata dall'affidamento del servizio alla conclusione della votazione, anche con riferimento all'eventuale turno di ballottaggio. L'affidamento dell'incarico è autorizzato anche nelle more della stipula del contratto, qualora, per sopravvenute ed impreviste ragioni di urgenza, si renda necessaria una più celere acquisizione del servizio.

## **ART. 14**

### ***Prezzi contrattuali***

1. Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati, senza eccezione, ogni materiale e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorrono alla realizzazione del servizio al quale il prezzo si riferisce.
2. I prezzi offerti, a tutto suo rischio, dall'impresa nell'offerta economica, tenuto conto del punto precedente e di tutte le condizioni del contratto, del presente capitolato speciale e dell'allegato 1 al presente capitolato, nonché della lettera d'invito al confronto concorrenziale alla quale il presente capitolato è allegato quale parte integrante, si intendono remunerativi, per l'impresa, di ogni spesa generale e particolare.
3. I prezzi sono quelli di aggiudicazione e l'impresa deve essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 23 del 1990, ai sensi del quale i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni i cui prezzi siano determinati per legge o per atto amministrativo; è ammessa la revisione dei prezzi nei limiti del codice civile e delle leggi speciali in materia.
- 4. Con riferimento al turno di ballottaggio il prezzo di aggiudicazione sarà aumentato secondo quanto disposto all'articolo 17.**

## **ART. 15**

### ***Direttore dell'esecuzione del contratto***

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

## **ART. 16**

### ***Modifica del contratto durante il periodo di validità***

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

## **ART. 17**

### ***Corrispettivo e modalità di pagamento***

1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'effettuazione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sarà versato dalla stazione appaltante, in unica soluzione, ad avvenuta esecuzione della prestazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 3, in relazione al pagamento diretto al subappaltatore.

2. Il pagamento è disposto previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della legge provinciale n. 23 del 1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

8. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione il prezzo di aggiudicazione del servizio è incrementato del 17%.

9. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1 è comprensivo di qualsiasi altro onere che l'appaltatore sosterrà per lo svolgimento del servizio.

10. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

## **ART. 18**

### ***Controllo e sorveglianza***

1. Il controllo circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato ed ogni altra eventuale questione che dovesse insorgere nell'attuazione del servizio è demandato alla Provincia.

2. La Provincia si riserva il diritto di esercitare in ogni momento la sorveglianza sul personale addetto al servizio, al fine di verificare la perfetta esecuzione del servizio stesso. A tal fine l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

3. L'appaltatore dovrà affidare la responsabilità circa il regolare, esatto e perfetto svolgimento del servizio a persona costantemente reperibile fino a conclusione del servizio stesso. Il nominativo di tale persona e le modalità per contattarla dovranno essere comunicati alla Provincia entro tre (3) giorni dalla data di stipulazione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere segnalate per iscritto entro 12 (dodici) ore dal loro verificarsi.

4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

## **ART. 19**

### ***Vicende soggettive dell'appaltatore***

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d),

punto 2, della legge provinciale n. 2 del 2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23 del 1990.

## **ART. 20**

### ***Cessione dei crediti derivanti dal contratto e divieto di cessione del contratto***

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2 del 2016 e dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2 del 2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

## **ART. 21**

### ***Subappalto***

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2 del 2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle



prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. Si chiarisce che per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'appaltatore, stante il divieto di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e-bis della legge provinciale n. 2 del 2016 non deve nominare quale subappaltatore coloro che hanno partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto. Nel contratto di appalto sarà inserita una clausola con la quale l'appaltatore, preso atto del summenzionato divieto e dei nominativi delle Imprese partecipanti alla procedura di gara, si impegna a non nominare quali subappaltatori coloro che vi hanno partecipato.

## **ART. 22**

### ***Tutela dei lavoratori. Sicurezza***

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

## **ART. 23**

### ***Domicilio legale dell'appaltatore***

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la propria sede legale.

## **ART. 24**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative

alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;

r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

**ART. 25**  
***Garanzia definitiva***

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
  - a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale;
  - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla stazione appaltante;
  - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la stazione appaltante è quello di Trento;
  - g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della stazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

## **ART. 26**

### ***Obblighi assicurativi***

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della ditta stessa, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali adeguati al rischio e si obbliga a trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

## **ART. 27**

### ***Penali***

1. La consegna entro il termine fissato dei manifesti di convocazione dei comizi, la predisposizione, stampa, confezionamento e consegna di tutto il materiale nelle modalità e nei tempi previsti dall'allegato 1, incluso quanto previsto per l'eventuale turno di ballottaggio, sono considerati adempimenti essenziali, la cui mancanza costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione di una penale pari ad euro 10.000,00, fermo restando quanto stabilito dall'art. 28 .

## **ART. 28**

### ***Risoluzione del contratto***

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 23 del presente capitolato;
  - f) riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite, in conformità con l'art. 21 del presente capitolato, dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 comma 3, del presente capitolato;
  - g) nel caso dell'art. 19 del presente capitolato;
  - h) venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
  - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza nei confronti dell'appaltatore .

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **ART. 29**

##### ***Recesso***

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

#### **ART. 30**

##### ***Controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore***

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **ART. 31**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari***

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della citata legge 136 del 2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

## **ART. 32**

### ***Obblighi in materia di legalità***

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **ART. 33**

### ***Spese contrattuali***

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri fiscali e tributari e tutte le spese contrattuali, incluse, in particolare, l'imposta di bollo e di registro del contratto.

Qualora l'appaltatore, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procederà ad

incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

#### **ART. 34**

##### ***Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC e Consip***

1. *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.*
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **ART. 35**

##### ***Disposizioni anticorruzione***

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17,



comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **ART. 36**

#### ***Norma di chiusura***

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità di ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

## MATERIALI PER LE ELEZIONI PROVINCIALI 2018 - ipotesi 21 ottobre 2018

**Tutti i modelli elencati, con l'eccezione delle schede di votazione e delle buste, devono essere stampati su carta certificata FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente, apponendo altresì sul prodotto il marchio corrispondente.**

*legenda:*

- *i modelli contraddistinti dalla lettera “B” riguardano l'opzione ballottaggio*

MOD.	TIPO DI STAMPATO	LINGUA	QUANTITÀ	PERIODO A DISPOSIZIONE PER LA STAMPA E LA CONSEGNA	MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA
<b>MANIFESTI</b>					
1	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 50 x 70 circa; stampa: a 1 colore (nero).	italiana	3.000	dal 23/8 al 03/9	piegati in quattro e consegnati ai Comuni, in buste a sacco, secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente, il resto va consegnato alla struttura provinciale competente con indicazione della lingua
1/lad	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampa: a 1 colore (nero).	italiana e ladina	110	dal 23/8 al 03/9	idem
1/moch	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 1/lad</u>	italiana tedesca e mochena	45	dal 23/8 al 03/9	idem
1/cim	MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 1/lad</u>	italiana tedesca e cimbra	20	dal 23/8 al 03/9	idem
1/B	manifesto di convocazione del turno di ballottaggio	italiana	3.000	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem

1/B lad	manifesto di convocazione del turno di ballottaggio	italiana e ladina	110	idem	idem
1/B moch	manifesto di convocazione del turno di ballottaggio	italiana tedesca e mochena	45	idem	idem
1/B cim	manifesto di convocazione del turno di ballottaggio	italiana tedesca e cimbra	20	idem	idem
4	MANIFESTO DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 50 x 70 circa; stampo: a 1 colore (nero).	italiana	1.000	dal 03/9 al 13/9	piegati in quattro e consegnati ai Comuni, in buste a sacco, secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente, il resto va consegnato alla struttura provinciale competente, con indicazione della lingua
4/lad	MANIFESTO DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampo: a 1 colore (nero).	italiana e ladina	55	dal 03/9 al 13/9	idem
4/ted	MANIFESTO DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 4/lad</u>	italiana e tedesca	25	dal 03/9 al 13/9	idem
5	MANIFESTO DELLE PRINCIPALI NORME DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampo: a 1 colore (nero)	italiana	4.500	dal 03/9 al 19/9	parte piegati in quattro, confezionati in buste a sacco e consegnati ai Comuni; parte piegati in quattro e, con indicazione della lingua, consegnati alla struttura provinciale competente, secondo le istruzioni che saranno impartite

5/lad	MANIFESTO DELLE PRINCIPALI NORME DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche: come per il modello 5</u>	italiana e ladina	110	dal 03/9 al 19/9	idem
5/ted	MANIFESTO DELLE PRINCIPALI NORME DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche: come per il modello 5</u>	italiana e tedesca	75	dal 03/9 al 19/9	idem
5/B	manifesto delle principali norme di votazione	italiana	4.500	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa comunicazione della Provincia	idem
5/B lad	manifesto delle principali norme di votazione	italiana e ladina	110	idem	idem
5/B ted	manifesto delle principali norme di votazione	italiana e tedesca	75	idem	idem
6	MANIFESTO DELLE PRINCIPALI SANZIONI PENALI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampa: a 1 colore (nero).	italiana	4.500	03/9 al 19/9	parte piegati in quattro, confezionati in buste a sacco e consegnati ai Comuni; parte piegati in quattro e consegnati alla struttura provinciale competente, secondo le istruzioni che saranno impartite
6/B	MANIFESTO DELLE PRINCIPALI SANZIONI PENALI	italiana	4.500	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem

7	MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampa: a 1 colore (nero).	italiana	3.000	due giorni da stabilire, successivi al 22/10 o alla data di svolgimento del turno di ballottaggio	piegati in quattro e consegnati ai Comuni, in buste a sacco, secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente, il resto, con indicazione della lingua, va consegnato alla struttura provinciale competente
7/lad	MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 7</u>	italiana e ladina	110	due giorni da stabilire, successivi al 22/10 o alla data di svolgimento del turno di ballottaggio	idem
7/moch	MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 7</u>	italiana tedesca e mochena	45	due giorni da stabilire, successivi al 22/10 o alla data di svolgimento del turno di ballottaggio	idem
7/cim	MANIFESTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI <u>Specifiche tecniche: come per il modello 7</u>	italiana tedesca e cimbra	20	due giorni da stabilire, successivi al 22/10 o alla data di svolgimento del turno di ballottaggio	idem
38	MANIFESTO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI E DEL VOTO A DOMICILIO <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 50 x 70 circa stampa: a 1 colore (nero).	italiana	3.000	dal 23/8 al 03/9	piegati in quattro e consegnati ai Comuni, in buste a sacco, secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente, il resto, con indicazione della lingua, va consegnato alla struttura provinciale competente
38/lad	MANIFESTO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI E DEL VOTO A DOMICILIO <u>Specifiche tecniche:</u>	italiana e ladina	110	dal 23/8 al 03/9	idem

	materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa; stampa: a 1 colore (nero).				
38/moch	MANIFESTO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI E DEL VOTO A DOMICILIO <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 38/lad	italiana tedesca e mochena	45	dal 23/8 al 03/9	idem
38/cim	MANIFESTO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI E DEL VOTO A DOMICILIO <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 38/lad	italiana tedesca e cimbra	20	dal 23/8 al 03/9	idem
38/a	CARTELLO INDICATORE PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 170 circa misura: cm 30 x 30 circa stampa: a 1 colore (blu)		1.200	dal 23/8 al 03/9	in pacchi da 100 esemplari, consegnati alla struttura provinciale competente

MOD.	TIPO DI STAMPATO	LINGUA	QUANTITÀ	PERIODO A DISPOSIZIONE PER LA STAMPA E LA CONSEGNA	MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA
<b>VERBALI E TABELLE DI SCRUTINIO</b>					
8	VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: <b>copertina</b> in cartoncino bianco gr. 240 circa; <b>interno</b> in carta bianca gr. 90 circa misura: come campione in visione; pagine: variabili, a seconda del numero delle liste da riprodurre; stampa: <b>copertina</b> con stampa delle copie 1/3 in nero 1/3 in blu e 1/3 in verde; <b>interno</b> i simboli riprodotti nei colori originali, il resto a 1 colore (nero)	italiana	1.710	dal 21/9 al 28/9	in pacchi etichettati da 20 esemplari e pacco residuale per modello, da consegnare alla struttura provinciale competente con indicazione della lingua
8/lad	VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 8	italiana e ladina	60	dal 21/9 al 28/9	idem
8/ted	VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> come modello 8	italiana e tedesca	30	dal 21/9 al 28/9	idem
8/B	verbale delle operazioni elettorali di sezione per il turno di ballottaggio	italiana	1.710	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
8/B lad	verbale delle operazioni elettorali di sezione per il turno di ballottaggio	italiana e ladina	60	idem	idem
8/B ted	verbale delle operazioni elettorali di sezione per il turno di ballottaggio	italiana e tedesca	30	idem	idem
8 bis	VERBALE PER LA VOTAZIONE CON	italiana	150	dal 21/9 al 28/9	in pacchi etichettati da 20 esemplari e pacco residuale



	<p>PROCEDURA SPECIALE, DEI DEGENTI IN LUOGO DI CURA CON MENO DI 100 LETTI</p> <p><u>Specifiche tecniche:</u>  materiale: <b>copertina</b> in cartoncino bianco gr. 240 circa  <b>interno</b> in carta bianca gr. 90 circa  misura: come campione in visione;  stampata: <b>copertina</b> con stampa delle copie 1/3 in nero, 1/3 in blu e 1/3 in verde;  <b>interno</b> a 1 colore (nero)</p>				per modello, da consegnare alla struttura provinciale competente
9	<p>VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO SPECIALE</p> <p><u>Specifiche tecniche:</u>  materiale: <b>copertina</b> in cartoncino bianco gr. 240 circa  <b>interno</b> in carta bianca gr. 90 circa  misura: come campione in visione;  stampata: <b>copertina</b> con stampa delle copie 1/3 in nero, 1/3 in blu e 1/3 in verde;  <b>interno</b> a 1 colore (nero)</p>	italiana	210	dal dal 21/9 al 28/9	in pacchi etichettati da 20 esemplari e pacco residuale per modello, da consegnare alla struttura provinciale competente
9/B	verbale delle operazioni del seggio speciale per il turno di ballottaggio	italiana	210	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
	<p>TABELLE DI SCRUTINIO CON INTESTAZIONI IN LINGUA ITALIANA</p> <p><u>Specifiche tecniche:</u>  materiale: <b>copertina</b> cartoncino avorio gr. 240 circa  <b>interno</b> in carta avorio gr. 90 circa  misura: come campione in visione;  pagine: variabili, a seconda del numero delle liste da riprodurre;</p>	italiana	1.050	dal 21/9 al 28/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 25 esemplari per modello con indicazione della lingua

	<p>stampa: <b>copertina</b> con stampa delle copie 1/2 in nero e 1/2 in verde,  <b>interno:</b> i simboli riprodotti nei colori originali, il resto in nero e rosso</p>				
	<p>TABELLE DI SCRUTINIO CON INTESTAZIONI IN LINGUA ITALIANA E LADINA  <u>Specifiche tecniche:</u> come per tabelle in italiano</p>	italiana e ladina	40	dal 21/9 al 28/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico con indicazione della lingua
	<p>TABELLE DI SCRUTINIO CON INTESTAZIONI IN LINGUA ITALIANA E TEDESCA  <u>Specifiche tecniche:</u> come per tabelle in italiano</p>	italiana e tedesca	24	dal 21/9 al 28/9	idem
/B	tabelle di scrutinio per il turno di ballottaggio con intestazioni in lingua italiana	italiana	1.050	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 25 esemplari per modello con indicazione della lingua
/B lad	tabelle di scrutinio per il turno di ballottaggio con intestazioni in lingua italiana e ladina	italiana e ladina	40	idem	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico con indicazione della lingua
/B ted	tabelle di scrutinio per il turno di ballottaggio con intestazioni in lingua italiana e tedesca	italiana e tedesca	24	idem	idem

MOD.	TIPO DI STAMPATO	LINGUA	QUANTITÀ	PERIODO A DISPOSIZIONE PER LA STAMPA E LA CONSEGNA	MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA
<b>SCHEDE DI VOTAZIONE E MANIFESTO DEI CONTRASSEGNI E MANIFESTO DELLE CANDIDATURE</b>					
	SCHEDE DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> da capitolato	italiana	470.000	dal 21/9 al 08/10	piegate e confezionate in pacchi sigillati ed etichettati per ogni sezione, per scorta sezione e scorta Comune, secondo le istruzioni fornite dalla struttura provinciale competente. Il resto in pacchi da 200 schede ciascuno, sigillati con l'indicazione "scorta Provincia" e a loro volta confezionati in un unico pacco anch'esso etichettato con indicazione della lingua.
	SCHEDE DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> da capitolato	italiana e ladina	10.100	dal 21/9 al 08/10	piegate e confezionate in pacchi sigillati ed etichettati per ogni sezione, per scorta sezione e scorta Comune, secondo le istruzioni fornite dalla struttura provinciale competente. Il resto in pacchi da 200 schede ciascuno, sigillati con l'indicazione "scorta Provincia" e a loro volta confezionati in un unico pacco anch'esso etichettato con indicazione della lingua
/B	schede di votazione per il turno di ballottaggio <u>Specifiche tecniche:</u> da capitolato	italiana	470.000	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	piegate e confezionate in pacchi sigillati ed etichettati per ogni sezione, per scorta sezione e scorta Comune, secondo le istruzioni fornite dalla struttura provinciale competente. Il resto in pacchi da 200 schede ciascuno, sigillati con l'indicazione "scorta Provincia" e a loro volta confezionati in un unico pacco anch'esso etichettato con indicazione della lingua.
/B	schede di votazione per il turno di ballottaggio <u>Specifiche tecniche:</u> da capitolato	italiana e ladina	10.100	idem	piegate e confezionate in pacchi sigillati ed etichettati per ogni sezione, per scorta sezione e scorta Comune, secondo le istruzioni fornite dalla struttura provinciale competente. Il resto in pacchi da 200 schede ciascuno, sigillati con l'indicazione "scorta Provincia" e a loro volta confezionati in un unico pacco anch'esso etichettato con indicazione della lingua
	FAC SIMILI SCHEDE DI VOTAZIONE	italiana	300	dal 21/9 al 08/10	da consegnare tempestivamente e separatamente alla

	<u>Specifiche tecniche:</u> come da campione in visione				Provincia
	FAC SIMILI SCHEDE DI VOTAZIONE <u>Specifiche tecniche:</u> come da campione in visione	ladina	50	dal 21/9 al 08/10	da consegnare tempestivamente e separatamente alla Provincia
2	MANIFESTO DEI CONTRASSEGNI DEPOSITATI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 100 x 70 circa, salvo variazioni dovute alla quantità dei contrassegni da riprodurre; stampa: i simboli riprodotti nei colori originali, il resto a 1 colore nero	italiana	2.100	dal 07/9 al 13/9	piegati in quattro e consegnati ai Comuni, in buste a sacco, secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente
2/lad	MANIFESTO DEI CONTRASSEGNI DEPOSITATI <u>Specifiche tecniche:</u> come modello 2	italiana e ladina	75	dal 07/9 al 13/9	idem
2/moch	MANIFESTO DEI CONTRASSEGNI DEPOSITATI <u>Specifiche tecniche:</u> come modello 2	italiana tedesca e mochena	45	dal 07/9 al 13/9	idem
2/cim	MANIFESTO DEI CONTRASSEGNI DEPOSITATI <u>Specifiche tecniche:</u> come modello 2	italiana tedesca e cimbra	25	dal 07/9 al 13/9	idem
3	MANIFESTO DELLE CANDIDATURE <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca, grammatura 120 circa misura: cm 200 x 70 circa, utilizzando per la stampa 2 fogli da cm. 100 x 70, salvo variazioni dovute alla quantità delle liste da riprodurre; stampa: i simboli riprodotti nei colori originali, il resto a 1 colore nero	italiana	5.000	dal 21/9 al 01/10	parte piegati in quattro o in rotoli e consegnati ai Comuni secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente; l'altra parte, con indicazione della lingua, da consegnare alla struttura provinciale competente piegati in quattro
3/lad	MANIFESTO DELLE CANDIDATURE	italiana e	150	dal 21/9 al 01/10	idem

	<u>Specifiche tecniche</u> : come per il modello 3	ladina			
3/moch	MANIFESTO DELLE CANDIDATURE <u>Specifiche tecniche</u> : come per il modello 3	italiana tedesca e mochena	60	dal 21/9 al 01/10	idem
3/cim	MANIFESTO DELLE CANDIDATURE <u>Specifiche tecniche</u> : come per il modello 3	italiana tedesca e cimbra	30	dal 21/9 al 01/10	idem
3/B	manifesto delle candidature per il turno di ballottaggio	italiana	5.000	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
3/B lad	manifesto delle candidature per il turno di ballottaggio	italiana e ladina	150	idem	idem
3/B moch	manifesto delle candidature per il turno di ballottaggio	italiana tedesca e mochena	60	idem	idem
3/B cim	manifesto delle candidature per il turno di ballottaggio	italiana tedesca e cimbra	30	idem	idem

MOD.	TIPO DI STAMPATO	LINGUA	QUANTITÀ	PERIODO A DISPOSIZIONE PER LA STAMPA E LA CONSEGNA	MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA
<b>CANCELLERIA, FASCICOLI VARI E CARTOLINE AVVISO</b>					
	<b>PACCHI CANCELLERIA CONTENENTI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 cartelli indicatori (cm 21x29,7: 2 schede votate, 2 schede autentiche, 1 sede sezione – cm. 21x14,8: due sede sezione rispettivamente con frecce a destra e a sinistra);</li> <li>- 1 timbro di piccole dimensioni che riporta la data della votazione</li> <li>- 6 penne a sfera;</li> <li>- 2 matite nere;</li> <li>- 1 matita bicolore (rosso-blu);</li> <li>- 1 blocco carta per appunti 15x20;</li> <li>- 1 gomma per matita;</li> <li>- 4 fogli di carta impacco avana da gr. 100, formato 100x75;</li> <li>- 1 gomitolo spago da gr. 100;</li> <li>- 10 fogli di carta bianca formato protocollo;</li> <li>- 1 rotolo nastro da 50 metri;</li> <li>- 3 buste cm 22x33 camoscio;</li> <li>- 3 buste 18x24 camoscio;</li> <li>- 1 taglierino;</li> <li>- 1 scatola puntine da disegno;</li> <li>- 1 barattolo di colla gr. 100 con pennello;</li> <li>- 3 candele.</li> </ul>		600	entro il 08/10	tutto il materiale deve essere contenuto in scatole con coperchio, o analogo imballaggio concordato con la Provincia, intestate e sigillate, da consegnare alla struttura provinciale competente
/B	pacchi cancelleria per eventuale ballottaggio		600	entro il 29/10, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
	<b>PACCHI DI CANCELLERIA PER SEGGI SPECIALI CONTENENTI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 timbro di piccole dimensioni che riporta la data della votazione</li> <li>- 3 matite a sfera;</li> <li>- 1 matita nera;</li> <li>- 1 matita bicolore (rosso-blu);</li> <li>- 1 gomma per matita;</li> <li>- 10 fogli di carta bianca formato protocollo;</li> <li>- 1 barattolo di colla piccolo;</li> <li>- 2 candele.</li> </ul>		35	entro il 08/10	idem

/B	pacchi di cancelleria per seggi speciali per eventuale ballottaggio		35	entro il 29/10, salvo diversa comunicazione della Provincia	idem
12	FASCICOLO CONTENENTE I MODULI – da 12a fino a 12e, per la consegna dei plichi e la consegna al Comune, da parte dei Presidenti di sezione, del materiale elettorale: <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: <b>copertina</b> cartoncino grigio gr. 140 circa <b>interno</b> in carta bianca 80 gr e in carta bianca autocopiante, con foratura per strappo verticale misura: cm. 22 x 15 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	600	dal 10/9 al 25/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 50 fascicoli
12/B	fascicolo contenente i moduli da 12a fino a 12e, per la consegna dei plichi e la consegna al Comune, da parte dei Presidenti di sezione, del materiale elettorale	italiana	600	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
13	VERBALE CONSEGNA MATERIALE DI SEGGIO <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca gr. 100 circa misura: cm. 21 x 29,7 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	1.100	dal 06/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 50 fascicoli, con indicazione della lingua

13/lad	VERBALE CONSEGNA MATERIALE DI SEGGIO <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 13	italiana e ladina	30	dal 06/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico con indicazione della lingua
13/ted	VERBALE CONSEGNA MATERIALE DI SEGGIO <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 13	italiana e tedesca	15	dal 06/9 al 24/9	idem
13/B	verbale consegna materiale di seggio	italiana	1.100	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 50 fascicoli, con indicazione della lingua
13/B lad	verbale consegna materiale di seggio	italiana e ladina	30	idem	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico con indicazione della lingua
13/B ted	verbale consegna materiale di seggio	italiana e tedesca	15	idem	idem
14 f	REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DEL NUMERO DELLA TESSERA ELETTORALE PER ELETTRICI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca gr. 120 circa misura: cm. 21 x 29,7 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	800	dal 10/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello
14 m	REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DEL NUMERO DELLA TESSERA ELETTORALE PER ELETTORI <u>Specifiche tecniche:</u> come per il modello 14 f	italiana	800	dal 10/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello



15	<p>LISTE AGGIUNTE PER MILITARI</p> <p><u>Specifiche tecniche:</u>  materiale: carta bianca gr. 100 circa  misura: formato aperto cm. 35 x 50 circa,  chiuso cm. 25x 35 circa  stampa: 1 colore (nero)</p>	italiana	550	dal 10/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello
15/B	liste aggiunte per militari	italiana	550	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
19	<p>SERIE DI 9 ELENCHI speciali in duplice copia per ELETTORI</p> <p><u>Specifiche tecniche:</u>  materiale: <b>copertina</b> cartoncino giallo gr. 170 circa  <b>interno</b> in carta bianca autocopiante  misura: cm. 21 x 29,7 circa  stampa: 1 colore (nero)</p>	italiana	600	dal 10/9 al 24/9	consegnati ai Comuni secondo il numero che sarà precisato dalla struttura provinciale competente in pacco unico
19/B	serie di 9 elenchi speciali in duplice copia per elettori	italiana	600	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem

20	RICEVUTE IN DUPLICE COPIA PER CONSEGNA MATERIALE AI COMUNI <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca autocopiante misura: cm. 21 x 14,8 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	600	dal 10/9 al 18/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico
21	FASCICOLO modelli a), b), c), d), e), f) per RICEZIONE NOTIZIE <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: <b>copertina</b> cartoncino giallo gr. 170 circa <b>interno</b> in carta bianca gr. 100 circa con foratura per strappo verticale misura: cm. 21 x 29,7 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	500	dal 10/9 al 18/9	230 serie fascicolate con cartoncino e 270 serie in fogli sciolti predisposti secondo le indicazioni e le istruzioni della struttura provinciale competente
21/g	STAMPATO PER COMUNICAZIONE VOTANTI, voti ai candidati presidente, voti di lista e di preferenza da seggio a Comune <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: <b>copertina</b> cartoncino verde gr. 170 circa <b>interno</b> in carta bianca gr. 100 circa con foratura per strappo verticale e per alcuni fogli anche orizzontante misura: cm. 21 x 29,7 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	770	dal 20/9 al 09/10	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello
21/h comunicazione 7	STAMPATO PER COMUNICAZIONE VOTANTI, voti ai candidati presidente da Comune a Provincia <u>Specifiche tecniche:</u> in duplice copia	italiana	550	dal 20/9 al 09/10	idem

	materiale: carta bianca autocopiante misura: cm. 21 x 29,7 circa stampa: 1 colore (nero)				
21/h comunicazione 8	STAMPATO PER COMUNICAZIONE VOTANTI, voti di lista da Comune a Provincia <u>Specifiche tecniche:</u> come per il 21/h comunicazione 7	italiana	550	dal 20/9 al 09/10	idem
21/B	fascicolo modelli a), b), c), d), e), f) per ricezione notizie per ballottaggio	italiana	500	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	230 serie fascicolate e 270 serie in fogli sciolti predisposti secondo le indicazioni e le istruzioni della struttura provinciale competente
21/g/B	stampato per comunicazione votanti, voti ai candidati presidente, voti di lista e di preferenza da seggio a Comune per ballottaggio	italiana	770	idem	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello
21/h/B comunicazione 7	stampato per comunicazione votanti, voti ai candidati presidente, da Comune a Provincia per eventuale ballottaggio	italiana	550	idem	idem
21/h/B comunicazione 8	stampato per comunicazione votanti, voti di lista da Comune a Provincia per eventuale ballottaggio	italiana	550	idem	idem
22	SERIE DI 5 BUSTE PER CONFEZIONE PPLICHI <u>Specifiche tecniche:</u> stampa per ogni serie: n. 2 in rosso, n. 1 in verde, n. 1 in nero, n. 1 in blu	italiana	600	dal 10/9 al 24/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 10 serie (50 buste)
22/B	serie di 5 buste per confezione plichi per ballottaggio	italiana	600	entro il 31/10, salvo diversa indicazione della Provincia	idem

23	FASCICOLO contenente i MODELLI 23a e 23b per la consegna dei plichi alla Provincia : <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: <b>copertina</b> cartoncino rosa gr. 170 circa <b>interno</b> in carta bianca uso mano gr. 80 e in carta bianca autocopiante, con foratura per strappo verticale misura: cm. 22 x 15 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	250 fascicoli interi più 350 copie del mod. 23b	dal 10/9 al 27/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 50 esemplari
23/B	fascicolo contenente i modelli 23a e 23b per la consegna dei plichi alla provincia	italiana	250 fascicoli interi più 350 copie del mod. 23b	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi da 50 esemplari
33/f	FASCICOLO PER LISTA AGGIUNTA PER LA VOTAZIONE DELLE ELETTRICI DEGENTI IN LUOGO DI CURA O DETENUTE AVENTI DIRITTO AL VOTO <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta rosa gr. 80 circa misura: composto da due fogli accavallati formato aperto cm. 35 x 50 circa e chiuso cm 35 x 25 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	70 fascicoli formati da due fogli cm 35x 50 (aperto) più 100 fogli interni cm 35x 50 (aperto)	dal 10/9 al 26/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello

33/f/B	fascicolo per lista aggiunta per la votazione delle elettrici degenti in luogo di cura o detenute aventi diritto al voto	italiana	70 fascicoli formati da due fogli cm 35x 50 (aperto) più 100 fogli interni cm 35x 50 (aperto)	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
33/m	FASCICOLO LISTA AGGIUNTA PER LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI DEGENTI IN LUOGO DI CURA O DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: carta bianca gr. 80 circa misura: composto da due fogli accavallati formato aperto cm. 35 x 50 circa e chiuso cm 35 x 25 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	70 fascicoli formati da due fogli cm 35x 50 (aperto) più 100 fogli interni cm 35x 50 (aperto)	dal 10/9 al 26/9	da consegnare alla struttura provinciale competente
33/m/B	fascicolo lista aggiunta per la votazione degli elettori degenti in luogo di cura o detenuti aventi diritto al voto	italiana	70 fascicoli formati da due fogli cm 35x 50 (aperto) più 100 fogli interni cm 35x 50 (aperto)	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
34	BUSTE destinate a contenere le SCHEDE AUTENTICATE AD USO DEI SEGGI SPECIALI E PER LA RACCOLTA DEI VOTI NEI LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 LETTI	italiana	60	dal 10/9 al 26/9	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello

	<u>Specifiche tecniche:</u> stampa: 1 colore (rosso)				
34/B	buste destinate a contenere le schede <u>autenticate</u> ad uso dei seggi speciali e per la raccolta dei voti nei luoghi di cura con meno di 100 letti	italiana	60	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
35	BUSTE DESTINATE A CONTENERE LE SCHEDE <u>VOTATE</u> AD USO DEI SEGGI SPECIALI E PER LA RACCOLTA DEI VOTI NEI LUOGHI DI CURA CON MENO DI 100 LETTI <u>Specifiche tecniche:</u> stampa: 1 colore (nero)	italiana	60	dal 10/9 al 26/9	da consegnare alla struttura provinciale competente
35/B	buste destinate a contenere le schede <u>votate</u> ad uso dei seggi speciali e per la raccolta dei voti nei luoghi di cura con meno di 100 letti	italiana	60	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	idem
	CARTOLINE-AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO <u>Specifiche tecniche:</u> materiale: cartoncino giallo gr. 240 circa misura: cm. 12 x 22 circa stampa: 1 colore (nero)	italiana	25.000	dal 13/8 al 27/8	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacchi per modello, con indicazione della lingua

	CARTOLINE-AVVISO ALL'ESTERO Specifiche tecniche: materiale: cartoncino verde gr. 240 circa misura: cm. 12 x 22 circa stampa: 1 colore (nero)	ELETTORI	italiana e ladina	500	dal 13/8 al 27/8	da consegnare alla struttura provinciale competente in pacco unico con indicazione della lingua
	CARTOLINE-AVVISO ALL'ESTERO Specifiche tecniche: materiale: cartoncino verde gr. 240 circa misura: cm. 12 x 22 circa stampa: 1 colore (nero)	ELETTORI	italiana tedesca e mochena	250	dal 13/8 al 27/8	idem
	CARTOLINE-AVVISO ALL'ESTERO Specifiche tecniche: materiale: cartoncino verde gr. 240 circa misura: cm. 12 x 22 circa stampa: 1 colore (nero)	ELETTORI	italiana tedesca e cimbra	150	dal 13/8 al 27/8	idem
	BUSTE A SACCO INTESTATE Specifiche tecniche: stampa: 1 colore (nero)		italiana	600	dal 10/9 al 26/09 la fornitura delle buste entro il 15/10 il servizio di confezionamento	servizio di confezionamento delle buste contenenti i vari materiali: INSERIMENTO NELLE BUSTE DEGLI STAMPATI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE
/B	BUSTE A SACCO INTESTATE Specifiche tecniche: stampa: 1 colore (nero)		italiana	600	entro tre giorni dalla comunicazione dello svolgimento del turno di ballottaggio, salvo diversa indicazione della Provincia	servizio di confezionamento delle buste contenenti i vari materiali: INSERIMENTO NELLE BUSTE DEGLI STAMPATI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE entro la data che sarà comunicata dalla Provincia